

COMUNE DI TEVEROLA

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI
TEVEROLA

4 AGO. 2000

7188

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Allegato alle Delibere di Commissione ad Acta
n° 6 del 18/06/2002



Prot.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rita RICCIO

Rivisto

IL COMMISSARIO AD ACTA
PER IL P. R. G.

Approvato

(arch. Mariano Avella)

Sostituito da

Deliberazione n° del

Sostituisce il

Titolo:

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Elab. n°

Scala

File

Foglio

di

Data:

Luglio 2000

A termine delle vigenti leggi sui diritti di autore, questo elaborato e' di proprieta' del Comune e non potra' essere realizzato, riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione.

tecna s.r.l.
SERVIZI INTEGRATI PER L'EDILIZIA

Collaboratori:

geom. Vincenzo Ubaldino

Tecnico competente
in urbanistica
ARCHITETTO
**FRANCESCO
di CECIO**
arch. Francesco di Cecio

Tecnico competente
in acustica
**DOTT. ING. GIULIO
ORDINE
INGEGNERI
CASERTA
n. 1883**
ing. Gianluca Pezzullo

c/so Gran Priorato di Malto, 84
51043 CAPUA (CE) Tel/Fax 0823.961582
http://www.tecnaserv.it
e-mail:tecnaserver@tin.it

COMUNE DI TEVEROLA
REGOLAMENTO ATTUATIVO
DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Consiglio Comunale visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 recante *Limiti Massimi di Esposizione al Rumore Negli Ambienti Abitativi e Nell'ambiente Esterno*.
- La Legge quadro sull'inquinamento Acustico n° 447 del 26 ottobre 1995.
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n° 6131 del 20 ottobre e n° 8758 del 29 dicembre 1995 recanti le *Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale in attuazione dell'art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991*.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*"
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*".

Adotta il seguente regolamento attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale:

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n° 447, disciplina l'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Teverola redatto in conformità alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n° 6131 del 20 ottobre e n° 8758 del 29 dicembre 1995 ed in attuazione dell'art.2 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e dell'art 6 comma 1 lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.

2. Le tavole riportanti la classificazione acustica del territorio comunale sono parte integrante del presente regolamento attuativo e, con esso, hanno valore prescrittivo. I restanti elaborati hanno funzione esplicativa.

3. Il presente regolamento, in applicazione dell'art 6 comma 1 lettera h) e dell'art.8 commi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 definisce le modalità di controllo preventivo adottate dall'amministrazione per attività potenzialmente inquinanti dal punto di vista acustico.

ARTICOLO 2

(Responsabilità attuative e rispetto della normativa)

1.L'Amministrazione, i titolari di attività produttive, i proprietari di sorgenti mobili o chi ne abbia la responsabilità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono tenuti al rispetto della normativa vigente ed ai limiti di immissione definiti nell'Art. 3 e, in generale, alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento acustico, adottando i migliori accorgimenti nella realizzazione, manutenzione e conduzione delle sorgenti al fine di minimizzare l'effetto di propria responsabilità sul clima acustico del territorio.

ARTICOLO 3

(Classificazione del territorio comunale)

1.Il territorio comunale è suddiviso in zone raggruppate in sei classi secondo quanto disposto dalla normativa vigente:

- Classe I Aree particolarmente protette;
- Classe II Aree ad uso prevalentemente residenziale;
- Classe III Aree di tipo misto;
- Classe IV Aree ad intensa attività umana;
- Classe V Aree prevalentemente industriali;
- Classe VI Aree esclusivamente industriali.

L'attribuzione delle classi alle aree in cui è stato suddiviso il territorio comunale, è riportata nelle tavole di Zonizzazione Acustica.

2.Per i valori limite di emissione, definiti ex L447/95 art.2 comma 1 punto e) come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, vengono fissati i seguenti limiti in accordo con la tabella B dell'allegato al DPCM 14/11/97:

CLASSE	VALORI LIMITI DI EMISSIONE - Leq IN dB(A)	
	DIURNO (h 6:00 - h 22:00)	NOTTURNO (h 22:00 - h 6:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

3.Per i valori limite assoluti di immissione, definiti ex L447/95 art.2 comma 1 punto f) come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente

abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, vengono fissati i seguenti limiti in accordo con la tabella C dell'allegato al DPCM 14/11/97:

CLASSE	VALORI LIMITI DI IMMISSIONE - Leq IN dB(A)	
	DIURNO (h 6:00 - h 22:00)	NOTTURNO (h 22:00 - h 6:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

4. I valori limite differenziali di immissione, definiti come la differenza tra Rumore Ambientale e Rumore Residuo (ovvero la differenza tra il livello di rumore rilevato con tutte le sorgenti attive e quello rilevato con le specifiche sorgenti disturbanti assenti) vengono assunti pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

5. Per i valori di qualità, definiti ex L447/95 art.2 comma 1 punto h) come il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge, vengono fissati i seguenti valori in accordo con la tabella D dell'allegato al DPCM 14/11/97:

CLASSE	VALORI DI QUALITÀ - Leq IN dB(A)	
	DIURNO (h 6:00 - h 22:00)	NOTTURNO (h 22:00 - h 6:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

ARTICOLO 4

(Vincoli all'attività edificatoria per finalità di protezione dall'inquinamento acustico)

1. L'utilizzazione edificatoria dei suoli è, di norma, subordinata all'esistenza o alla previsione di un clima acustico in cui siano rispettati i limiti massimi di rumore prescritti dalla Zonizzazione Acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

2. Nella valutazione preliminare si dovrà tenere conto oltre che dello stato di fatto anche delle opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche già previste dal PRG e dagli altri strumenti urbanistici che possano modificare lo stato acustico del sito.

3. La valutazione preliminare del clima acustico, ai sensi dell'art 8 comma 3 della legge 447/95, deve essere obbligatoriamente prodotta per le aree interessate alla realizzazione di: scuole ed asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1 dell'art. 5 lettere a), c), d), e), f) e b) (limitatamente alle strade di tipo A, B e C), del presente regolamento.

4. La rispondenza o meno del clima acustico ai limiti massimi di rumore prescritti dalla Zonizzazione Acustica, deve essere dichiarata con riferimento ad una relazione, redatta da un tecnico competente di cui all'art.2 commi 6), 7) e 8) della Legge 447/95, contenente le rilevazioni fonometriche dello stato di fatto.

5. Per il conseguimento del clima acustico conforme ai limiti di Zonizzazione dovrà essere prevista, o prescritta dall'Amministrazione, la realizzazione di interventi di protezione attiva o passiva. Tali interventi potranno essere posti a carico di chi intenda dare corso all'utilizzazione edificatoria dei suoli o, quando ne sussistano le condizioni, dell'amministrazione stessa.

6. È ammessa deroga ai limiti derivanti dalla Zonizzazione Acustica, limitatamente ai valori rilevabili in facciata, per trasformazione, ampliamento, recupero, demolizione e ricostruzione o restauro di edifici residenziali. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato, in tal caso, all'adozione di tutte le misure tecniche necessarie per conseguire all'interno di essi di un adeguato comfort acustico in tutto l'arco dell'anno. La descrizione di tali misure tecniche di mitigazione acustica dovrà essere esplicitamente riportata nella relazione di cui al successivo comma 8 del presente articolo.

7. È ammessa deroga ai limiti derivanti dalla Zonizzazione Acustica, limitatamente ai valori rilevabili in facciata, per la realizzazione di nuovi edifici, oltre che per la trasformazione, l'ampliamento il recupero, la demolizione e ricostruzione ed il restauro di edifici esistenti a destinazione non residenziale. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato, in tal caso, all'adozione di accorgimenti costruttivi che consentano il conseguimento di un adeguato comfort acustico all'interno degli edifici in tutto l'arco dell'anno, almeno nelle fasce orarie di effettiva utilizzazione in relazione alla destinazione d'uso dell'edificio stesso. La descrizione di tali misure tecniche di mitigazione acustica dovrà essere esplicitamente riportata nella relazione di cui al successivo comma 8 del presente articolo.

8. Il rilascio della concessione edilizia, è in ogni caso subordinato alla presentazione di una relazione che descriva gli accorgimenti tecnici necessari al soddisfacimento dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei relativi impianti di cui al DPCM 5/12/97 e successive modificazioni. In tale relazione dovranno essere anche riportate le soluzioni tecniche di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, ove ne ricorrano le condizioni. In tal caso la relazione deve essere redatta da un tecnico competente di cui all'art.2 commi 6), 7) e 8) della Legge 447/95

9. In assenza dei requisiti acustici prescritti non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi del DPCM 1/3/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5

(Valutazione di impatto acustico)

1. Ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge 447/95, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E e F, secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni;
- c) discoteche
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

2. Tale documentazione deve essere inviata all'ufficio comunale competente per l'ambiente.

3. Le domande per il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture per scopi produttivi, sportivi e ricreativi;
- licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttiva;

devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

4. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma precedente, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli limite di cui all'articolo 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente di cui all'art.2 commi 6), 7) e 8) della Legge 447/95, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Detta relazione tecnica deve essere inviata all'ufficio comunale competente per l'ambiente, ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

ARTICOLO 6

(Compiti della commissione edilizia

derivanti dall'adozione del piano di zonizzazione acustica)

1.La commissione edilizia verifica l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate ai fini del soddisfacimento:

- Dei requisiti acustici degli edifici di cui all'art.4 del presente regolamento,
- Dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei relativi impianti derivanti dall'applicazione del DPCM 5/12/1997 e di cui all'art.4 comma 8 del presente regolamento,

esprimendo parere vincolante ai fini della necessità di integrazione o modifica di tali accorgimenti tecnici.

2.La commissione edilizia verifica la relazione di impatto ambientale acustica nei casi di cui all'art.5 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

(Piani Urbanistici Esecutivi)

1.I piani particolareggiati, piani di recupero, piani di insediamento produttivi, piani di traffico, piani di edilizia economica e produttiva, e simili dovranno essere redatti in accordo con le indicazioni derivanti dal piano di zonizzazione acustica.

2.Nella redazione di tali piani dovranno essere considerati gli effetti derivanti dalla realizzazione di strade, infrastrutture in genere, impianti produttivi sul clima acustico dell'area.

3.A tali piani dovrà essere allegata una valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente di cui all'art.2 commi 6), 7) e 8) della Legge 447/95.

4.Per le aree inedificate, dove il PRG vigente subordina gli interventi edilizi alla preventiva formazione del piano urbanistico esecutivo, fino all'entrata in vigore di tale piano, si adotta la classificazione acustica di tipo III corrispondente alla destinazione d'uso di terreno agricolo, assumendo la classificazione stabilita dalla Zonizzazione acustica all'entrata in vigore del piano urbanistico esecutivo.

ARTICOLO 8

(Varianti al piano di Zonizzazione Acustica)

Le eventuali varianti al piano di zonizzazione acustica, derivanti da nuove esigenze o differenti obiettivi programmatici rispetto a quelli adottati nella stesura del piano vigente, avvengono con le medesime modalità e procedure con cui si è adottato il presente piano.


ARTICOLO 9

(Autorizzazioni per attività temporanee rumorose)

Lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, può essere autorizzato, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 3, previa presentazione di una domanda a firma del responsabile dell'iniziativa. Tale domanda ai fini del presente regolamento dovrà contenere:

- a) l'ubicazione sul territorio comunale,
- b) la durata quotidiana e totale dell'evento,
- c) la descrizione delle attività che verranno svolte, evidenziando le possibili sorgenti di rumore impiegate nelle sue varie fasi (preparazione e allestimento, svolgimento, disallestimento, etc.) e i possibili soggetti interessati dalle relative emissioni acustiche.
- d) una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente di cui all'art.2 L447/95, riportante la descrizione dell'impianto di amplificazione e di diffusione sonora adottata e disposizione dei diffusori, se trattasi di manifestazione all'aperto con impianto non fisso o se il locale ed il relativo impianto non goda di autorizzazione definitiva. Nella relazione dovrà essere riportata inoltre la valutazione del livello di emissione prevedibile negli edifici residenziali più vicini al sito ove si intende svolgere l'iniziativa
- e) dichiarazione di conformità ai limiti di cui al DPCM 18/9/97 e successive modificazioni.

Ove i limiti di cui all'articolo 3 non vengano superati, tale circostanza dovrà essere dichiarata, sotto la propria responsabilità, dal richiedente che, in tal caso, è esonerato dalla presentazione della relazione di cui al punto d).



24

37

24

39

31

31

39

38

32

SET

COMUNE DI TEVEROLA

PROVINCIA DI CASERTA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Allegato alla delibera n° 6 del 18/06/2002
del Consiglio comunale

note:



Prot.	Data	Firma SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Rita PISCO	Approvato 15/08/98
Deliberazione n° 159/1 del 03/08/1998			

TITOLO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE CON INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI ACUSTICAMENTE OMOGENEI

av. n°	Scala	File	Foglio	di	Data
7	1:5000	Zonizzazione acustica.dwg	1	1	Gennaio 95

in base alle vigenti leggi sui diritti di autore, questo elaborato e' di proprieta' del Comune e non potra' essere realizzato, riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione.

tecna s.p.a.
SERVIZI INTEGRATI PER L'EDILIZIA

c/o Gran Priorato di Molta, B4
81043 CAPUA (CE) Tel/Fax 0823.961582
http://www.tecnaerv.it
e-mail: tecna@marocv.peoples.it

Collaboratori:

arch. Nicola Cinque	arch. Gemma Grassia
arch. Giuseppe Compagnone	arch. Ernestopalo Panaro
arch. Roberta Di Lello	

Tecnico competente
in urbanistica

arch. Francesca Pisco

Tecnico competente
in acustica

ing. Gianluca Pizzullo

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- Classe Ia (diurno: 50 dBA - notturno 40 dBA) - Ospedali
- Classe Ib (diurno: 50 dBA - notturno 40 dBA) - Scuole
- Classe Ic (diurno: 50 dBA - notturno 40 dBA) - Verde
- Classe II (diurno: 55 dBA - notturno 45 dBA)
- Classe III (diurno: 60 dBA - notturno 50 dBA)
- Classe IV (diurno: 65 dBA - notturno 55 dBA)
- Classe V (diurno: 70 dBA - notturno 60 dBA)
- Classe VI (diurno: 70 dBA - notturno 70 dBA)
- Fascia di rispetto

Tempi di riferimento : diurno 06.00 - 22.00 / notturno 22.00 - 06.00